

di Avv.to Rosa Bertuzzi

ESCLUSIONI DALL'OBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2026

*Art. 188-bis, D.Lgs. 152/2006: Revisione dei criteri di obbligatorietà
dell'iscrizione al RENTRI*

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua gli operatori obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

COSA CAMBIA

- Gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI sono:
 - gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
 - i produttori di rifiuti pericolosi;
 - gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
 - gli operatori che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
 - con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3.
- Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione:
 - a) i Consorzi o i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
 - b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6, inclusi imprenditori agricoli con determinate caratteristiche e alcune piccole imprese secondo i limiti previsti dall'articolo 212, comma 8.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, qualora già iscritti, sono tenuti a presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, apposita pratica di cancellazione. In assenza di tale comunicazione, gli stessi saranno considerati iscritti al RENTRI a titolo volontario.

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono obbligati a registrarsi nell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti", al fine di produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, con decorrenza dal 13 febbraio 2025.

Articolo 188-bis, comma 3-bis

(Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

3-bis. ((Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:))

- a) ((i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;))
- b) ((i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6)).

Articolo 237, comma 1

(Criteri direttivi dei sistemi di gestione)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione ((alle aree)) più proficue.

Articolo 190, commi 5 e 6

(Registro cronologico di carico e scarico)

- 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135¹ del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,

¹ [JArt. 2135 c.c. \(Imprenditore agricolo\)](#)

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»]

nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei **codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02** che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità ((, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189)):

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213)).

Codice ATECO	Attività	Descrizione
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	Servizi di barbiere, parrucchiere, attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili trattamenti dei capelli per uomini e donne.
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	Servizi di estetica, trattamenti al viso e di bellezza, trucco, ecc.
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	Dalla classe 96.02 sono escluse: fabbricazione di parrucche, cfr. 32.99, servizi dei centri per il benessere fisico, cfr. 96.04, attività dei solarium, cfr. 96.04, attività di tatuaggi e piercing, cfr. 96.09
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	Non ci sono informazioni aggiuntive per questa categoria

Articolo 212, comma 8 (Albo nazionale gestori ambientali)

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In conclusione, tutti gli operatori rientranti nelle categorie escluse, qualora già iscritti, sono tenuti a presentare **apposita pratica di cancellazione tramite l'area operatori del portale RENTRI**. In assenza di tale comunicazione, saranno considerati iscritti **a titolo volontario**.

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono obbligati a registrarsi nell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti", al fine di produrre, vidimare e gestire il **FIR in formato cartaceo**, conforme al nuovo modello, con decorrenza dal 13 febbraio 2025.